

PROPOSTE EMENDATIVE CISL

Ddl 926 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026".

MERCATO DEL LAVORO

Art. 6 - Misure fiscali per il welfare aziendale

EMENDAMENTO

All'articolo 51 Tuir, comma 4 ("Ai fini dell'applicazione del comma 3...") occorre *eliminare integralmente il punto b)*.

Inoltre, al comma 2 ("Non concorrono a formare il reddito...") occorre aggiungere il seguente punto: " L) i prestiti da parte del datore di lavoro".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Riguardo al trattamento fiscale dei prestiti erogati e/o concessi da parte del datore di lavoro, la norma attuale risulta priva dei necessari requisiti di equità e ragionevolezza. È incoerente con il generale principio di capacità contributiva, operando in assenza del relativo presupposto impositivo che ne costituisce la ratio, richiedendo pertanto un doveroso intervento legislativo.

Art.9 - Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere

EMENDAMENTO

Al comma 1 dell'art.9 sostituire "per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024" con "per il biennio 2024-2025".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Positiva la detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere ma tali sostegni pubblici nei settori con condizioni di lavoro difficili, devono riguardare periodi più lunghi.

Art. 34 - Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale occupazione e formazione

EMENDAMENTO

All'art. 34, dopo il comma 9, aggiungere il comma 9-bis:

"All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per gli anni 2022 e 2023" con le parole "per gli anni 2022,2023,2024,2025";

b) al comma 1-ter sostituire le parole: "per gli anni 2022 e 2023" con le parole "per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L' emendamento è volto a prorogare per il biennio 2024-2025 il contratto di espansione, nonché la sua estensione alle aziende con oltre 50 dipendenti, mantenendo quindi le condizioni di utilizzo del biennio 2022-2023.

EMENDAMENTO

Contrasto alla discontinuità lavorativa – Articolo aggiuntivo

Dopo l'art.34 inserire un articolo aggiuntivo 34-bis:

“Il comma 28 dell'art.2 della legge n.92/2012 è sostituito dal seguente: “Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- 2,5% per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- 2% per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni;
- 1,5% per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- 1% per contratti di durata superiore a 120 giorni.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29.

Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L' emendamento è volto a ridurre il numero di contratti di breve durata che espongono i lavoratori ad insicurezza e discontinuità lavorativa, rimodulando il costo del contratto a termine per il datore (oggi pari, indipendentemente dalla durata, all'1,4% della retribuzione imponibile a fini previdenziali, più lo 0,5% ad ogni rinnovo) in modo inversamente proporzionale alla sua durata, per cui più è breve il contratto, maggiore dovrà essere il costo del suo utilizzo. Le maggiori risorse che se ne ricaverebbero, dovrebbero essere destinate al finanziamento di un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani.

EMENDAMENTO

Nuovo articolo 34 bis – Rifinanziamento Fondo Nuove Competenze

Dopo l'art.34 e l'inserimento del 34-bis, inserire l'articolo aggiuntivo 34-ter:

“Il Fondo Nuove competenze viene rifinanziato a partire dal 2024 per 1 miliardo di € da aggiungere agli eventuali residui giacenti”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La richiesta è volta a replicare la positiva esperienza del Fondo Nuove Competenze che, istituito per contrastare gli effetti economici della pandemia, è divenuto strumento di politica attiva finalizzato ad offrire a lavoratori e imprese l'opportunità di acquisire nuove o maggiori competenze per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato di lavoro.

PREVIDENZA

Art. 26 – Modifiche al valore soglia della pensione di vecchiaia e anticipata contributiva

EMENDAMENTO

Chiediamo l'eliminazione della lettera b) e della lettera c)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'importo soglia per l'accesso alla pensione anticipata per coloro che rientrano nel sistema contributivo puro non deve essere alzato, piuttosto andrebbe ridotto e devono essere eliminati gli altri vincoli introdotti dalle citate lettere b) e c) perché rendono di fatto impossibile accedere a questo tipo di prestazione.

Art. 29 – Rideterminazione dell'indice di rivalutazione pensioni per il 2024.

EMENDAMENTO

Il testo del comma 1 e del comma 2 sono eliminati.

Viene previsto il seguente comma 1: "A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2019 n. 160".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Si chiede il ripristino dal gennaio 2024 della rivalutazione delle pensioni secondo le modalità previste dalla legge dicembre 2019 n. 160 vale a dire nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS; del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS; nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

EMENDAMENTO

Si chiede la seguente modifica del comma 2 punto 1) le parole "nella misura dell'85 per cento" sono sostituite dal seguente testo "1) nella misura del 90 per cento".

Aggiungere il punto 6) – incremento straordinario ultra settantacinquenni

al comma 2 lett. b) dopo il punto 5 è aggiunto il seguente punto 6):

"l'incremento straordinario previsto dal comma 310 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 di 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni è riconosciuto anche nell'anno 2024".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il sistema a fasce rigide reintrodotta con la legge di bilancio dello scorso anno penalizza notevolmente le pensioni di importo medio pertanto in assenza del ripristino del meccanismo a scaglioni previsto dalla legge 160/2019 è necessario alzare al 90 per cento la perequazione per le prestazioni pensionistiche fino a 5 volte il trattamento minimo.

È inoltre necessario riconoscere anche nel 2024 l'incremento straordinario previsto per gli ultra settantacinquenni.

Nuovo articolo 29 bis – Perequazione della somma aggiuntiva

EMENDAMENTO

Si propone dopo l'articolo 29 l'inserimento dell'articolo 29 bis

“Alla somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è applicato a decorrere dal 1 gennaio 2024 con cadenza annuale l'aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita previsto dall'articolo art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È necessario sostenere in modo strutturale il reddito dei pensionati delle fasce più deboli e rivalutare l'importo della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima per i pensionati) il cui valore è fermo da troppi anni.

Art. 30 – Misure di flessibilità in uscita

Ape sociale

EMENDAMENTO

Si propongono le seguenti modifiche al comma 1:

nel primo rigo, dopo le parole “legge 11 dicembre 2016 n. 232” l'aggiunta “e dell'articolo 1 comma 92 della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

nel terzo rigo, dopo le parole “comma 179” l'aggiunta “e dell'articolo 1 comma 92 della legge 30 dicembre 2021 n. 234;

al quarto rigo la eliminazione delle parole “e cinque mesi”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'Ape sociale è una misura di sostegno al reddito per situazioni di difficoltà e di lavoro usurante e gravoso che dovrebbe essere rafforzata, non può essere ridimensionata né possono essere aggravati i requisiti anagrafici di accesso.

Opzione donna

EMENDAMENTO

Si propongono le seguenti modifiche al comma 3

il testo della lettera a) è eliminato e di seguito riformulato: “All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2024». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome.

Sono eliminati:

- la frase del secondo capoverso “Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano limitatamente ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2022, congiuntamente all’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un’età anagrafica di sessanta anni,
- le lettere da a), b), c)
- il comma 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La possibilità di pensionamento con “opzione donna” non può essere sottoposta a condizionalità che rendono di fatto, impraticabile questa forma di flessibilità per le lavoratrici. Analogamente, il requisito anagrafico deve essere riportato a quello in vigore nel 2022 anche in considerazione del fatto che a questa prestazione si applica, in ogni caso, il differimento del pagamento della prestazione di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e di 18 mesi per le autonome.

Pensione quota 103**EMENDAMENTO**

Si propongono le seguenti modifiche al comma 4:

- al rigo 7, il Punto 4) è eliminato
- al rigo 22, il punto b) è eliminato
- al rigo 25 il punto c) è eliminato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proroga nel 2024 della pensione anticipata flessibile cosiddetta quota 103 non deve essere sottoposta a vincoli e penalizzazioni sul calcolo ma devono applicarsi le condizioni già previste per il 2023.

Art. 33 – Adeguamento delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali ex CPDEL, ex CPS, ex CPUG, ex CPI**EMENDAMENTO**

Si propone la eliminazione dell’articolo 33.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Non è ammissibile la modifica introdotta dal momento che si incide su una normativa risalente nel tempo sulla quale molti dipendenti pubblici hanno fatto affidamento anche per fare scelte inerenti ricongiunzioni e riscatti contributivi. Inoltre, laddove siano stati riscattati periodi in base alle regole precedenti, l’introduzione di una tabella più penalizzante sul calcolo della pensione potrebbe produrre un copioso contenzioso. Si chiede quindi il ripristino delle norme originarie e la eliminazione della modifica.

Art. 88 – Misure in tema di revisione della spesa**EMENDAMENTO****Comma 1**

Si propone il seguente emendamento al comma 1: al terzo rigo, dopo le parole “Ministero delle politiche sociali” aggiungere il seguente testo: “e da componenti indicati delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’istituzione di una Commissione per la valutazione del sistema di rivalutazione delle prestazioni previdenziali e sociali deve poter prevedere tra i componenti anche rappresentati delle parti sociali in particolare delle organizzazioni sindacali.

EMENDAMENTO**Comma 2**

Si propone di eliminare il comma 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È necessario confermare il blocco della applicazione dell’andamento della variazione per aspettativa di vita dei requisiti previsti per la pensione anticipata ordinaria fino al 2026 e quindi eliminare l’anticipazione della scadenza al 2024.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**Art. 7 – Detassazione dei premi di risultato****EMENDAMENTO**

Dopo il comma 1 aggiungere un nuovo comma 2:

2. All’art. 1, comma 186, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole “...per il settore privato” sono aggiunte le parole “e per il settore pubblico”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L’art 7 proroga la riduzione d’imposta da applicare ai premi di risultato dei dipendenti privati, ma rimane il grosso limite di non applicazione di tale previsione a tutti i dipendenti pubblici. Al fine di sanare questa ingiustificata sperequazione, che contrasta con quanto previsto dall’art. 3 della Costituzione, si prevedere l’equiparazione dei trattamenti fiscali del personale pubblico con quello privato.

SANITÀ**Art. 49 – Disposizioni in materia di lavoratori frontalieri, contributo al Servizio sanitario nazionale e osservanza degli obblighi anagrafici****EMENDAMENTO**

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole “e infermieristico” con le parole “sanitario e socio sanitario”.

2. La Regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024 al salario netto percepito in Svizzera. Le somme di cui al primo periodo, affluite sul bilancio di ciascuna regione interessata, sono destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico, sanitario e socio sanitario quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità ai sensi del comma 3.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Occorre ricomprendere tutto il personale sanitario e socio sanitario che opera nel servizio sanitario delle aree di confine nel trattamento accessorio finalizzato al trattenimento in servizio rispetto alla mobilità con la Svizzera.

La norma non presenta maggiori costi per la finanza pubblica, atteso che il trattamento accessorio da riconoscere al citato personale sarà definito nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili annualmente a partire dal 2024 per tale finalità.

EMENDAMENTO

Al comma 3, dopo le parole “Ministero della Salute” aggiungere le parole “previo confronto con le OO.SS. titolate alla sottoscrizione dei contratti nazionali di lavoro applicati al personale interessato”.

3. Con decreto del Ministero della Salute, previo confronto con le OO.SS. titolate alla sottoscrizione dei contratti nazionali di lavoro applicati al personale interessato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Presidenti delle regioni confinanti con la Svizzera, sono individuate le modalità di assegnazione delle somme, di versamento del contributo e la quota da destinare, da parte di ciascuna delle predette Regioni, al personale di cui al comma 2.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Considerato che il comma precedente demanda l'attribuzione delle quote al personale interessato a criteri da definirsi nei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro, si ritiene necessario che il decreto in oggetto sia preventivamente oggetto di confronto con le OO.SS. titolate alla sottoscrizione dei contratti nazionali di lavoro applicati al personale interessato.

La norma non presenta maggiori costi per la finanza pubblica.

ISTRUZIONE

Art. 60 - Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca

EMENDAMENTO

All'articolo 60, comma 1 sostituire 35,32 milioni euro con “40 milioni di euro”.

Aggiungere all'articolo 60 comma 2 “A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello oppure procedere ad ampliamenti di graduatorie selettive interne ancora vigenti.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'incremento e la modifica legislativa servono a rendere possibile agli enti di ricerca di aumentare la quota di assunzioni relativa al terzo livello.

EMENDAMENTO

Aggiungere il seguente articolo:

“Il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è incrementato di 53 milioni di euro a partire dal 2024. Questa quota del fondo è destinata per 50 milioni alla valorizzazione del personale di comparto, e per tre milioni al personale dirigente. Le risorse vengono ripartite secondo i criteri e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva nazionale”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'incremento delle risorse è necessario per consentire alla contrattazione nazionale di disporre delle risorse sufficienti a colmare il gap retributivo esistente con tutto il resto del pubblico impiego anche in considerazione dei maggiori impegni dovuti alla realizzazione delle azioni del PNRR.

EMENDAMENTO

A decorrere dal 2024 le risorse di cui all'articolo 1, comma 110 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono incrementate di 60 milioni di euro e le risorse della lettera c) sono incrementate di 15 milioni di euro.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le risorse destinate ai percorsi di istruzione e formazione professionale regionale sono stabili da anni e questo impedisce alla filiera di concorrere efficacemente all'assolvimento del diritto – dovere all'istruzione e di contribuire a ridurre l'abbandono scolastico così come il mismatch tra domanda e offerta di competenze.

Lo stesso dicasi per le risorse destinate alla formazione all'interno del contratto di apprendistato professionalizzante, che devono essere maggiori se vogliamo un rafforzamento delle competenze di base e trasversali dei lavoratori necessario per affrontare i cambiamenti imposti dalle transizioni digitale e green.

FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITÀ**EMENDAMENTO****Congedo parentale**

All'articolo 36:

- Inserire all'inizio del testo: “Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire la parola “dodici” con la parola “sedici”.

- la parola “dodici” è sostituita con la parola “sedici” e prima della locuzione “le parole”.

- Eliminare dal testo le parole “fino al sesto anno di vita del bambino” nella frase proposta per il comma 1, primo periodo dell’articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che diventa: “elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi, alla misura dell’80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80 per cento per il solo anno 2024”.

- Eliminare la frase “La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per affrontare il “child penalty gap” è necessario intervenire con una pluralità di azioni sinergiche, tra le quali certamente un ruolo fondamentale è rivestito dal potenziamento dei congedi per la genitorialità. Con gli emendamenti, si propone di estendere il congedo parentale ai 16 anni del figlio/della figlia e l’innovazione relativa alla copertura indennitaria contenuta nella Legge di bilancio all’intera platea dei genitori aventi diritto, eliminando dal testo le perimetrazioni presenti relative al sesto anno di vita del figlio/della figlia e all’applicabilità solamente ai genitori che terminano il congedo di maternità o paternità dal 2024.

L’estensione dell’età del figlio/della figlia e l’incremento della copertura indennitaria potrebbero consentire un maggior utilizzo da parte dei padri, statisticamente breadwinner nel nostro Paese, con evidenti ricadute in termini di pari opportunità rispetto al genere negli ambienti di lavoro, e potrebbero inoltre sostenere economicamente le famiglie con figli e genitori lavoratori.

La proposta si innesta nella più complessiva proposta Cisl, che, oltre all’incremento dell’indennità all’80% nei mesi iniziali per tutti i genitori con un decalage nei mesi successivi, prevede l’innalzamento a 16 anni dell’età del figlio/della figlia.

EMENDAMENTO

Incentivi alla contrattazione collettiva per l’equilibrio vita/lavoro

Inserire un art. 36-bis:

1. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro annui è destinata ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex art.14 D.lgs.151/2015, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le Linee Guida ai sensi del comma 3, che definiscono i criteri e modalità per l’utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le Linee Guida dovranno in ogni caso vincolare l’accesso a misure innovative rispetto all’esistente e all’utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all’introduzione dello smartworking con finalità di conciliazione vita/lavoro.

3. All'elaborazione delle Linee guida di cui al comma 2 ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per rendere l'organizzazione del lavoro maggiormente family-friendly, si prevede una sperimentazione triennale volta ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente che promuovono la conciliazione vita-lavoro.

Tale misura, che fa tesoro dell'esperienza acquisita con l'articolo 25 del D.lgs. 80 del 2015, prevede la costituzione di una Cabina di regia partecipata dal partenariato socio-economico, con il compito di definire le Linee Guida con criteri e modalità di accesso e il monitoraggio degli interventi.

Gli incentivi saranno destinati in ogni caso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello smartworking con finalità di conciliazione vita/lavoro.

POVERTA' e ISEE

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

“34-bis - Ridefinizione dell'offerta congrua nell'Assegno d'inclusione”

1. All'articolo 9, comma 1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, alla lett. a), sostituire “senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale” con “nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018”;

contestualmente alla lett.d) sostituire “qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto” con “nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto ad equiparare il criterio della distanza della sede di lavoro riferita all'offerta di lavoro congrua a quello stabilito per i percettori di Naspi, vale a dire perdita dell'indennità al primo rifiuto se il lavoro è entro 50 km (o raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici) durante i primi 12 mesi di indennità, entro 80km (o raggiungibile in 100 minuti con mezzi pubblici) decorsi 12 mesi.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

“34-bis - Indicizzazione della soglia reddituale e del sostegno all'affitto nell'Assegno d'inclusione”

1. Dopo l'articolo 2 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

“1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'art 2 Comma 2, Lettera b) della presente norma, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'art 3 comma 1 della presente norma, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Per evitare che il valore dell'Assegno d'inclusione venga in futuro progressivamente eroso dalla crescita dei prezzi, la proposta mira a far sì che almeno le due componenti dell'importo del beneficio (la soglia reddituale di riferimento e il sostegno per l'affitto) vengano annualmente indicizzate sulla base dell'inflazione registrata a fine anno a partire dal gennaio 2025, per un costo pari a 190 milioni nel primo anno e a 140 milioni in ogni anno successivo.

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:

“34-bis. Modifica della scala di equivalenza nell'Assegno d'inclusione”

All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento prevede che ogni soggetto maggiorenne senza carichi di cura, attualmente escluso dalla scala di equivalenza, abbia invece un peso pari allo 0,25. Si avrebbe così un aumento della platea dei percettori di 64 mila famiglie e un aumento dell'importo medio della prestazione di 300 euro annui. Il costo annuo ammonta a circa 620 milioni.

EMENDAMENTO

L'articolo 38 è soppresso

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento sopprime l'articolo che esclude dal calcolo dell'Isee i titoli di Stato fino a 50.000€ nonché i prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. Si ritiene infatti che tale esclusione possa determinare una rilevante distorsione nella valutazione della situazione economica delle famiglie

PROPOSTA PER UN ARTICOLO AGGIUNTIVO A FAVORE DEL FONDO NON AUTOSUFFICIENZE

EMENDAMENTO

Per l'attuazione delle finalità previste dalla Legge 23 marzo 2023, n. 33 ed in vista del riordino e delle modificazioni delle misure previste dall'art. 8 della medesima Legge, il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre, n. 296 è integrato di un

ammontare pari a euro 600 milioni per l'anno 2024, a euro 600 milioni per l'anno 2025, a euro 600 milioni per l'anno 2026, a euro 600 milioni per l'anno 2027, a euro 600 milioni a decorrere dall'anno 2028.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La riforma per gli anziani e per gli anziani non autosufficienti per essere attuata - attraverso l'approvazione dei decreti legislativi previsti entro gennaio 2024 - ha bisogno a regime risorse stimate tra i 5 ed i 7 miliardi di euro. Si propone quindi di prevedere un piano pluriennale di incremento dei finanziamenti previsti dall'articolo 8 della Legge 33/2023 attraverso l'aumento della dotazione del Fondo per le non autosufficienze, in vista del riordino e delle modificazioni delle misure a seguito dell'esercizio delle deleghe.

PROPOSTA PER UN ARTICOLO AGGIUNTIVO A FAVORE DELLE POLITICHE ABITATIVE

EMENDAMENTO

Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", per l'anno 2024 è assegnata una dotazione di 200 milioni di euro.

Al Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dal disegno di legge 31 agosto 2013, n. 102 "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", per l'anno 2024 è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro.

IMPRESE

Art. 11 – Misure in materia di imposte

EMENDAMENTO

Il comma 1 dell'art. 11 è sostituito con:

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»; b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025». Al fine di definire linee guida specifiche per l'applicazione delle norme succitate, senza oneri di finanza pubblica presso il MIMIT saranno costituite due commissioni settoriali specificatamente rivolte alla giusta transizione nel settore della plastica monouso e per l'applicazione della sugar tax. I lavori delle commissioni dovranno concludersi entro il 1° settembre 2024.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La plastic tax non è altro che una tassa (da dettagliare con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli) sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI

adibiti a contenere e proteggere medicinali. Nel contempo, la legge di bilancio 2020 che la istituiva aveva previsto uno specifico credito d'imposta del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

Alcune considerazioni: la plastic tax è conseguenza della Strategia sulla plastica nell'economia circolare (la cd. Plastics strategy) adottata nel gennaio del 2018 dall'UE, della Direttiva 2019/9045, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente (cd. Direttiva SUP) e delle Direttive (UE) 851/20186 e 852/20187, recepite in Italia con il D.Lgs. 116/2020. L'attenzione al "tema plastica" trova spazio anche nel Green Deal Europeo, nell'ambito del quale la Commissione si è impegnata a mettere a punto specifici requisiti per garantire che, entro il 2030, tutti gli imballaggi presenti sul mercato dell'UE siano riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile e che venga definito un quadro normativo per le plastiche biodegradabili e a base biologica, oltre ad attuare misure per il contrasto alla diffusione di prodotti in plastica monouso.

La transizione prospettata da queste norme e orientamento è un processo complesso che offre grandi opportunità ma crea, soprattutto in momenti economici delicati, anche instabilità. La fase di programmazione delle strategie di cambiamento della produzione industriale, richiede un processo graduale, che andrebbe supportato con incentivi e/o premi alle imprese impegnate nella transizione. Inoltre, si evidenzia la necessità di creare delle filiere locali per massimizzare gli impatti del sistema di incentivazione e finanziamento. È, inoltre, importante definire e sperimentare principi base come il system thinking, il life cycle thinking e la prevenzione (ancor prima della sostituzione one-to-one) anche sviluppando strumenti e linee guida che supportino i designer a riprogettare i prodotti per renderli effettivamente riciclabili a fine vita. Tutto ciò richiede tempo e il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse del comparto. Pertanto l'emendamento si propone di: rinviare al 31/12/24 l'applicazione della plastic tax, anche con il fine di istituire una cabina regia "plastica" con la partecipazione delle parti sociali del settore, con lo scopo di definire un piano specifico per una giusta transizione.

Per quel che riguarda la sugar tax si possono avanzare considerazioni simili, anche se si nota una più accentuata sperequazione nella definizione della base imponibile. Infatti, essa riguarda unicamente il comparto delle bevande edulcorate, definite come bevande finite e prodotti predisposti per diventare bevande previa aggiunta di acqua o altri liquidi, classificabili nelle voci NC 2009 e NC 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita e destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta degli edulcoranti di cui alla lettera d) ed aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. La tassa grava, quindi, unicamente su una tipologia di prodotti addizionati di zucchero, creando un oggettivo sbilanciamento sul mercato a sfavore di taluni produttori.

L' Ufficio europeo dell'Oms in suo documento del 2022 ha espresso alcune sue raccomandazioni relative all'istituzione di una sugar tax, mettendo in rilievo come la formulazione risulta più efficace se alla sua elaborazione collaborano, in modo costruttivo, esperti del settore e se si prevede uno specifico sistema di monitoraggio dell'andamento del provvedimento, con il fine di rimodulare la misura in base a ciò che si dimostra con studi scientifici. Anche in questo caso è opportuno darsi tempo per definire più adeguatamente la misura.

SALUTE E SICUREZZA

ART. 59 - Investimenti INAIL in edilizia sanitaria

EMENDAMENTO

Il comma 1 dell'art. 59 è sostituito con:

1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie per perseguire obiettivi ritenuti strategici per le politiche e le finalità dell'Istituto, per questo inerenti esclusivamente le tematiche della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia a carattere prevenzionale che assicurativo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento è volto a prevedere l'utilizzo di tutte le risorse disponibili INAIL a partire dell'avanzo annuo, per interventi esclusivamente legati alla salute e sicurezza sul lavoro.

INFRASTRUTTURE

Art. 4 – Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di Bonus sociale elettrico

EMENDAMENTO

Dopo la parola è riconosciuto, cancellare la frase “per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024”, ed inserire “per l'anno 2024.” Dopo la frase “è autorizzata la spesa di”, cancellare “200 milioni di euro” ed inserire “400 milioni di euro”. Dopo la frase “entro il 28 febbraio 2024” aggiungere “la scadenza del mercato tutelato per le forniture di gas e per le forniture di luce, è prorogata al 31 dicembre 2024”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le risorse stanziata nella Legge di Bilancio non risultano essere sufficienti, per quanto molto dipenderà dai costi dell'energia che rischiano di essere scossi nuovamente dallo scenario geopoliticamente instabile che si è venuto a creare in Medio Oriente. Inoltre, prorogare la scadenza del mercato tutelato si rende necessario in quanto si è dimostrato essere “un porto sicuro” contro i rincari del regime concorrenziale e per permettere anche di informare adeguatamente i cittadini – con campagne mediatiche chiare e mirate – e per consentire loro così di compiere scelte contrattuali consapevoli.

Art. 18. – Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili

EMENDAMENTO

Comma 2, lettera b) punto 3: dopo la frase “siano state esercitate le opzioni di cui all'art. 121, comma 1) lettera a) e b) del citato decreto – legge n. 34 del 2020”, aggiungere “ed anche per chi ha beneficiato direttamente come detrazione sulle proprie imposte di reddito”.

Inserire alla lettera b) nuovo punto 4) *“al fine di garantire la conclusione dei lavori di riqualificazione dei condomini agevolati dal Superbonus, viene concessa una proroga di ulteriori sei mesi per la conclusione dei lavori, ovvero fino alla data del 30 giugno 2024”.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Se la logica della norma è quella di impedire ai beneficiari del Superbonus di godere di un doppio o triplo vantaggio: quello della detrazione maggiorata sui lavori e poi quello della deducibilità dei costi dal calcolo della plusvalenza, oltre al prezzo di mercato più alto che presumibilmente il venditore spunterebbe grazie ai lavori effettuati, non si vede perché indirizzare la norma solo a chi usufruisce dello sconto in fattura o della cessione del credito. Anche chi beneficia del Superbonus direttamente come detrazione sulle proprie imposte sul reddito gode dello stesso doppio o triplo vantaggio.

Inoltre, è necessario garantire il compimento di quei progetti di riqualificazione dei condomini agevolati dal Superbonus in dirittura d'arrivo (la scadenza è per il prossimo 31 dicembre 2023) e che, per effetto delle continue modifiche normative, hanno subito rallentamenti involontari e rischiano oggi di non ultimare i lavori in tempo utile. Per questi, è necessario ammettere una proroga semestrale, a condizione di aver eseguito, a fine anno, una congrua percentuale di lavori.

Art. 22 – Modifiche al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

EMENDAMENTO

Art. 34 bis - Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione
Comma 1). Dopo le parole *“gli organismi di autoregolamentazione”* cancellare la parola *“possono”* ed inserire la parola *“devono”*.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Valutando positivamente la banca dati che interagisce con più organismi che possono così in tempo reale avere aggiornamenti delle varie operazioni che vengono effettuate, si ritiene che la norma non possa lasciare agli organismi di autoregolamentazione la scelta applicativa.

Art. 32 – Modifica della misura dell'indennità della gente di mare

EMENDAMENTO

Abrogare l'intero articolo

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

È una modifica chiaramente al ribasso in quanto l'indennità verrebbe retribuita al 60% anziché al 75% della retribuzione. A pagare le conseguenze di questo taglio sarà solo ed esclusivamente il singolo lavoratore marittimo. Decurtando l'indennità di malattia, non si garantisce la prevenzione della salute personale del lavoratore né la possibilità di cure mediche adeguate.

Art. 56 – Rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture, nonché disposizioni in materia di commissari straordinari

EMENDAMENTO

Comma 4, lettera a) cancellare la frase *“al secondo periodo, le parole «ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» sono soppresse”.*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Grave sopprimere la norma sulla variante in corso d'opera contenuta nel nuovo Codice Appalti, laddove prevedeva che “per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante. Rientrano in tali circostanze nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. L'intervento del legislatore non accelera i lavori, ma amplia spazi di revisioni di maggiore spesa nella realizzazione dell'opera con una minore trasparenza di correttezza.

Art. 71 – Programma mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici

EMENDAMENTO

Cancellare l'intero Comma 2, ed inserire *“la Cabina di Coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici è affidata alla Struttura di Missione Casa Italia.”*

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il testo inserito nella Legge di Bilancio, prevede un coordinamento composto da 12 enti tra Ministeri, Dipartimenti, Regioni, Province, Comuni. Una composizione che non certo facilita la celerità decisionale degli interventi. La sicurezza sismica e l'assetto idrogeologico del Paese necessitano di un'unica struttura tecnica permanente di missione

Art. 72 – Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative e degli uffici speciali per la ricostruzione

EMENDAMENTO

Comma 1, dopo le parole *“per ciascuno degli anni 2024 e 2025”*, aggiungere *“è previsto, inoltre, un periodo di formazione per la qualificazione del personale addetto agli uffici speciali”.*

Cancellare l'intero comma 4.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Motivazione: Gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, hanno al suo interno personale non formato che continua ad interpretare in maniera difforme le norme di legge, anziché dare una univoca interpretazione della norma, rischiando così di essere elemento di ulteriori ritardi nei processi di ricostruzione. Come proposto dalla Cisl nelle ultime audizioni avute, Casa Italia dovrebbe essere la struttura che agisce nelle ricostruzioni post sisma e post calamità. Inoltre è assurdo derogare il compito di Stazioni Appaltanti “d'ufficio” senza nessuna qualificazione rischiando così di ricorrere a contenziosi o peggio non accelerare i lavori come nello spirito del legislatore, come previsto al comma 4.

Art. 81 – Contributi progettazione enti locali

EMENDAMENTO

Comma 1, dopo le parole “*all’articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: definitiva ed esecutiva*”, cancellare “*sono soppresse*” ed aggiungere progetto di fattibilità tecnica ed economica”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti scelti, nonché gli elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche.

ENTI LOCALI

Art. 77 - Ripiano disavanzo

EMENDAMENTO

al comma 4. lettera e) punto 1) eliminare le parole “e allo snellimento” e di seguito eliminare le parole “ai fini prioritari di ottenere una riduzione significativa degli uffici di livello dirigenziale e delle dotazioni organiche, nonché dei contingenti di personale assegnati ad attività strumentali;”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Desta preoccupazione il fatto che per l’erogazione dei contributi (di per sè da valutare positivamente) per il ripiano dei disavanzi di amministrazione delle regioni vengono individuati interventi che coinvolgono direttamente il personale, sia di livello dirigenziale che di comparto.

In particolare, le restrizioni in materia di personale contrastano con la situazione di grave difficoltà che le Regioni (al pari degli altri enti territoriali) da tempo si trovano a fronteggiare viste le carenze di personale, dirigenziale e non, divenute strutturali, che rischiano di compromettere l’erogazione dei servizi.

Inoltre si evidenzia che tra i motivi dei ritardi nell’attuazione del PNRR va considerata anche la carenza stessa di personale, ed in particolare di quello in possesso di specifiche competenze.

EMENDAMENTO

al comma 4. lettera e) eliminare il punto: “4) al contenimento della spesa del personale in servizio, ivi incluse le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, in misura proporzionale all’effettiva riduzione delle dotazioni organiche, al netto delle spese per i rinnovi contrattuali;”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

In analogia e conseguentemente con quanto espresso a proposito delle restrizioni di personale previste al punto 1) lettera e) del medesimo articolo 77, il contenimento della spesa per il personale, realizzato anche attraverso la rimodulazione delle risorse destinate al trattamento accessorio, penalizza ulteriormente i lavoratori che, soprattutto in ordine all’attuazione dei

progetti e delle riforme del PNRR, si trovano spesso a dover svolgere attività ulteriori rispetto alle proprie mansioni, senza la possibilità di vedersi riconosciuti incrementi economici.

Tutto questo finisce per non favorire l'attrattività all'ingresso e alla permanenza presso la pubblica amministrazione, regionale e locale, ed inoltre non contribuisce a risolvere, ma anzi contribuendo a perpetuare ritardi e difficoltà nell'erogazione dei servizi.

SOSTENIBILITA' E DIFESA DEL SUOLO

Art. 73. - Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023

EMENDAMENTO

Al comma 1 inserire dopo *“all'articolo 20-quinquies”* il seguente periodo *“queste risorse possono essere impiegate per rimborsare almeno parte del valore dei mobili non registrati, presenti nell'abitazione/pertinenza alla data degli eventi calamitosi: arredi; elettrodomestici; stoviglie; utensili di uso comune, ove gli stessi abbiano subito danni a seguito degli eventi in parola”*.

EMENDAMENTO

Aggiungere il comma 5-bis

“Si conferisce mandato al Commissario per l'alluvione di definire un accordo con le banche e con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti finalizzato al rimborso del finanziamento agevolato mediante la cessione alla banca del credito d'imposta riconosciuto”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'impianto dell'articolo è concordato con le Regioni e gli enti locali e si basa su un mix tra contributi diretti e credito d'imposta, funzionale al ristoro di tutti i danni dell'alluvione dello scorso maggio. Un limite fortissimo della normativa, che va letta a sistema con la legge di conversione del D.L. 61/2023, tradotto in legge 100/23, è di stanziare risorse assolutamente insufficienti per dar seguito all'obiettivo condiviso, ovvero impegnare per gli indennizzi i 9 miliardi dei danni stimati, anziché i 4 miliardi di euro in tre anni previsti dal governo, quindi nemmeno la metà di quello che servirà.

Stante la necessità e urgenza nel finanziare le misure a tutela di lavoratori e cittadini colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni indicate nell'articolo, siamo concordi che gli stanziamenti vengano erogati direttamente dal Commissario Straordinario. Riteniamo però necessario che queste procedure emergenziali vengano codificate, strutturate e affidate alla struttura di Casa Italia senza dover ogni volta ricorrere a specifici decreti e provvedimenti contingenti, anche alla luce dell'incremento della frequenza di questi fenomeni estremi.